

**INTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020
RSU E OO.SS. COMPARTO
ATS DELLA BRIANZA**

LE PARTI

RICHIAMATE le "Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali - anno 2020 – per il personale del Comparto della Sanità Pubblica" (di seguito, in breve, "accordo") sottoscritte in data 26 maggio 2020 tra la Delegazione di Parte Pubblica di Regione Lombardia e le OO.SS. Regionali del Comparto della Sanità Pubblica, trasmessa via pec con comunicazione prot. G1.2020.0022138 a firma della dott.ssa Paola Palmieri;

VISTA la D.G.R. XI/3225 del 09.06.2020;

DATO ATTO che l'accordo stabilisce di individuare quale principale obiettivo legato alla destinazione delle risorse economiche per l'istituto contrattuale delle RAR 2020 il contributo di tutti i lavoratori del sistema per l'emergenza "Covid-19", distinguendo la 1° fase (dal 20.02.2020 al 31.05.2020) e la 2° fase (dal 01.06.2020 al 30.11.2020);

PRESO ATTO che:

- l'accordo regionale individua in linea di massima le aree di attività legate alla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle quali tutto il personale del Comparto è stato, a vario titolo, coinvolto, fermo restando la facoltà di ogni Azienda/Ente, in sede di confronto con le OO.SS. aziendali, di poter scegliere le aree effettivamente attinenti alla propria organizzazione ovvero identificare ulteriori aree purché strettamente legate ad attività svolte nell'ambito dell'emergenza Covid-19;
- lo stato emergenziale è stato ad oggi stabilito in mesi sei e che, salve ulteriori proroghe, le ricadute sul sistema avranno ripercussioni in termini organizzativi per tutto l'anno 2020;
- le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2020 sono destinate al trattamento economico accessorio dell'anno di riferimento e non si consolidano in alcuno dei fondi contrattuali;

CONSIDERATO che nell'ambito delle predette attività:

- ogni Azienda od Ente definisce ed individua al proprio interno le aree di intervento e l'assegnazione del personale coinvolto nonché i correlati obiettivi aziendali declinandoli a livello di unità operative di equipe ovvero di gruppo di lavoro ovvero a livello individuale per tutto il personale in servizio nel 2020 destinatario delle risorse in argomento, individuando e dettagliando nello specifico uno o più degli obiettivi e specificando per ogni obiettivo le azioni perseguite e che si intendono concretamente perseguibili entro il 30 novembre 2020, con i relativi indicatori;
- le risorse destinate a finanziare il sopraccitato accordo sono compatibili per l'anno 2020 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Sanitario Regionale dell'anno 2020, di cui alla D.G.R. n. XI/2672 del 20.12.2019;

PRESO ATTO che:

- ogni area di intervento viene valorizzata economicamente e la quota complessiva viene erogata ai dipendenti che vi hanno effettivamente partecipato sulla base dell'effettiva presenza in servizio, anche in smart working;
- è considerata presenza in servizio l'infortunio e la quarantena con sorveglianza attiva e le assenze per malattia confermate da sierologici positivi, in quanto tale informazione sia riscontrabile dall'Amministrazione;
- ogni dipendente deve essere coinvolto in un'area di intervento, ferma restando l'erogazione di un'unica quota;

DATO ATTO che gli importi previsti saranno erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione;

ATTESO che nel quadro delle indicazioni di cui all'accordo regionale sono stati individuati gli obiettivi nell'ambito delle aree di attività dell'Agenzia legate alla gestione dell'emergenza Covid—19, come dettagliati nella scheda allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONCORDANO

- di condividere il macro obiettivo legato all'attività prestata dai lavoratori per la gestione dell'emergenza Covid-19 così come declinato nei singoli progetti - obiettivi stabiliti nell'allegata scheda, parte integrante e sostanziale della presente intesa, cui collegare l'erogazione delle RAR 2020, la cui rendicontazione sarà realizzata nelle tempistiche previste, previa valutazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

- di collegare l'erogazione delle RAR 2020 alla verifica del presupposto che tutti i dipendenti in servizio durante l'emergenza Covid-19, previa identificazione delle aree di intervento, siano stati e/o saranno assegnati ad una delle predette aree e coinvolti in almeno uno degli obiettivi indicati nell'allegata scheda, ferma restando l'erogazione di un'unica quota in caso di partecipazione a più progetti-obiettivi;

- di recepire che gli importi delle RAR 2020 per il personale del Comparto, sulla base della quota procapite di cui all'accordo regionale del 26 maggio 2020, risultano essere i seguenti:

CATEGORIA	QUOTA ANNUA 2020
D/DS	725,00
C	670,00
B/BS	581,00
A	540,00

- di riconoscere al personale infermieristico (infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetriche) non operante su turni articolati sulle 24 ore un'ulteriore quota annua, in aggiunta alla quota di cui al punto precedente, di € 100,00=;

- di erogare le RAR 2020 secondo i tempi e le modalità indicati nel relativo accordo regionale e come di seguito specificato:

- erogazione di una quota pari all'80% dell'importo dovuto entro il mese di giugno 2020 per l'attività svolta nel periodo dal 20.02.2020 al 31.05.2020;
- erogazione del saldo 2020 dell'importo dovuto, entro il 30 gennaio 2021, previa verifica del rispetto delle indicazioni delle schede di progetto obiettivo da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni secondo la seguente tabella

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	% RISORSE AGGIUNTIVE DA CORRISPONDERE
< 50	0
dal 50% al 70%	70%
dal 71% al 85%	85%
dal 86% al 100%	100%

Per quanto riguarda i criteri di erogazione delle quote RAR 2020, si concorda quanto segue:

- la prima quota dell' 80 % delle RAR 2020 compete a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato che presta servizio in ATS, ad esclusione del personale cessato prima del 20/02/2020 od assunto successivamente al 01.06.2020;

- la seconda quota del 20% delle RAR 2020 compete a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato che ha prestato servizio in ATS successivamente al 01.06.2020;

- la quota è attribuita a ciascun dipendente in funzione dell'effettiva presenza in servizio. Sono considerate assenze dal servizio unicamente le seguenti voci, così suddivise per i seguenti periodi:

	PERIODO 1 (dal 20/02/20 al 30/04/2020)	PERIODO 2 (dal 01/05/2020 al 30/11/2020)
a)	aspettativa non retribuita;	malattia (oltre i 30 giorni)
b)	permessi non retribuiti;	aspettativa non retribuita;
c)	congedo parentale 30%	permessi non retribuiti;
d)	art. 42 bis d.lgs. 151/2001;	congedo parentale 30%
e)	sospensione dal servizio senza retribuzione;	art. 42 bis d.lgs. 151/2001;
f)	distacco sindacale non retribuito a tempo pieno.	sospensione dal servizio senza retribuzione;
g)	////////////////////////////////////	distacco sindacale non retribuito a tempo pieno.

La suddetta tassativa elencazione di voci convenzionalmente considerate quali "assenze dal servizio" ha effetto soltanto per la presente intesa RAR 2020.

Pertanto, qualsiasi altra assenza non espressamente menzionata nel suddetto elenco è considerata presenza in servizio.

- che la quota aggiuntiva riconosciuta al personale infermieristico verrà erogata al momento dell'erogazione del saldo.

Monza, 12 giugno 2020

PER L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO – ANTONIETTA FERRIGNO	
DIRETTORE SANITARIO – EMERICO MAURIZIO PANCIOLOI	
DIRETTORE SOCIO SANITARIO – LORENZO BRUGOLA	

RESPONSABILE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI RAFFAELLA CLELIA BORRA	
RESPONSABILE UOC SVILUPPO RISORSE UMANE ELENA SARTORI	

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

<u>COMPARTO</u>	<u>RSU</u>
<u>FP CGIL</u>	
<u>CISL FP</u>	
<u>UIL FPL</u>	